



LA' DOVE C'È CAOS Il Blog di Corrado Tumaini

Home Profilo Pubblicazioni Contatti Archivio

Postilla » Ambiente » Il Blog di Corrado Tumaini » Normativa ambientale » Terre, rocce da scavo e Decreto Fare: molto rumore per nulla

9 settembre 2013

Terre, rocce da scavo e Decreto Fare: molto rumore per nulla

Tweet Mi piace 0

Con due articoli, il **Decreto Fare** apporta "semplificazioni" anche in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, proponendosi (almeno nelle intenzioni) di porre fine a oltre dieci mesi di confusione.

Si era rimasti all'inizio dell'estate con un ingombrante **DM 161/12** e un "buco" normativo per i "piccoli cantieri". Sono seguiti, nel disordine:

- il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, che subirà sostanziali modifiche sul percorso di approvazione definitiva e pubblicazione, suscitando notevoli discussioni negli ambienti interessati

e, pochi giorni dopo,

- la conversione nella legge 71/13 del decreto legge 43/13 (**decreto emergenze**), "quello della fiducia" giusto per inquadrarlo, che riportava in auge l'art. 186 del D.Lgs. 152/06 per sbloccare, almeno, le criticità nei "piccoli cantieri".

Con la pubblicazione della legge 9 agosto 2013 n° 98 di conversione del succitato di 69/13, in vigore dal 21 agosto 2013, si modifica nuovamente, dopo neanche due mesi, la normativa in materia, con gli **artt. 41 e 41-bis**.

Or dunque, ad oggi, chi dovesse, volesse o avesse intenzione di gestire i propri materiali da scavo ha tre possibilità:

1. avviarli a smaltimento o recupero come "rifiuti" secondo le norme vigenti;
2. riutilizzare i materiali all'interno dello stesso sito di escavazione (per rinterri, etc.) ai sensi dell'**art. 185** del D.Lgs. 152/2006, pratica per la quale non sono necessarie specifiche autorizzazioni "ambientali" o autocertificazioni, salvo verificare che questi materiali soddisfino agli standard qualitativi per la destinazione d'uso del sito di produzione;

acqua, Ambiente, art. 41,
bonifica, bonifiche, buon
senso, Caucaso, centrale elettrica, Codice
dell'Ambiente, comunicazione,
conflitto, consulente ambientale, coraggio, CSC,
discariche, emergenza, falda, futuro, informazione,
Inquinamento, libertà, macerie, materiali
da scavo, materiali di riporto, mercato, Natura,
principio di precauzione, procedure
semplificate, protezione, prudenza, responsabilità,
Rifiuti, riporti, riporto, rischio, salute,
sicurezza, siti contaminati, sito contaminato,

3. utilizzarli in altri siti o processi produttivi diversi da quello di scavo, come “sottoprodotti”.

Dove sono le semplificazioni?

Primo: è scomparsa la soglia volumetrica dei 6.000 mc per tutti i cantieri: senza che ciò indulga alla nostalgia per la sua perdita, resterà inappagato il languorino (perverso) di conoscere quale fosse il fondamento di questo limite.

Secondo: nei casi di utilizzo all'esterno del sito sono previsti solo due scenari possibili:

- essendo stato modificato l'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 dal comma 2 dell'art. 41 del DL 69/13 convertito in legge, per le sole opere soggette a VIA o AIA, e indipendentemente dal volume di materiali di scavo, si applica il regolamento da DM 161/12; l'Autorità competente è la stessa del procedimento di VIA o AIA,
- in deroga al DM 161/12, per tutti gli altri casi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b del regolamento ex DM 161/12 (meglio noti come “i materiali da scavo”), sarà “sufficiente” la presentazione di un'autocertificazione (ex DPR 445/00) in merito alla sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e più dettagliatamente indicati al comma 1 dell'art. 41-bis del suindicato decreto legge. L'autocertificazione sarà da trasmettere all'ARPA competente territorialmente e, trattandosi di una comunicazione, non sarà necessario attendere uno specifico parere di approvazione di ARPA.

Per completare il quadro e a scanso di equivoci che potranno emergere ancora sul breve periodo: l'art. 8-bis del d.l. 26 aprile 2013 n. 43 convertito dalla legge 24 giugno 2013 n. 71 è stato abrogato dal comma 6 dell'art. 141-bis del dl 69/13 convertito dalla legge 98/13.....così che l'art. 186, risuscitato a metà giugno, è ritornato, ad agosto, quietamente nel sarcofago a godersi il meritato riposo eterno dopo sette anni di presenza attiva nel Codice dell'Ambiente. La sua essenza si è trasposta, con le precisazioni del comma 1 art. 41-bis etc., all'alquanto vago art. 184-bis.....

Come si usa dire a Roma: Kafka gli fa un baffo ai nostri legislatori!

Per approfondimenti vi rimando a questi ottimi documenti:

- [Terre e rocce da scavo dopo la conversione del decreto fare – portale dell'ARPA Piemonte](#)

- [Gestione dei materiali da scavo \(cd. “Piano scavi”\) – portale del Comune di Milano –Settore Bonifiche](#)

- [Terre e rocce da scavo, le istruzioni dell'ANCE dopo il Decreto Fare – Casa&Clima.com](#) (ringrazio il Collega Valmachino per la segnalazione)

Ora tocca a noi tecnici, pubblici e privati, gestire “la cosa”.

Saranno da smorzare alcune prese di posizione entusiastiche in merito alle “terre autocertificate”, apparse nei giorni immediatamente seguenti la pubblicazione della 98/13.

Sono prevedibili interventi interpretativi del MATTM e, soprattutto, delle Regioni (quest'ultime si erano già dotate di linee guida per gestire l'art. 186).

Sarà da comprendere come reagiranno le ARPA locali.

Saranno da tenere ben in considerazione i regolamenti edilizi locali e quanto contenuto negli atti amministrativi (permessi di costruire e simili).

Sarà da incrociare, con ponderatezza, quanto “permesso” dall'art. 41 bis e cosa “prescritto” nella gestione dei materiali di riporto dall'art. 41.

sottoprodotti, suoli urbani, sviluppo, tensione, terre e rocce da scavo, test di cessione

PER APPROFONDIRE VAI ALLO SHOPWIKI



Ambiente & Sviluppo

Franco Giampietro, Muratori Alberto

Editore: Ipsoa

€ 235,00 +IVA



Sistema Sicurezza Ambiente

Editore: Wolters Kluwer Italia

€ 190,00 +IVA (-50%) € 95,00 +IVA



Ambiente

Sabato Gabriele, Nunziante Magrone

Studio Legale Associato

Editore: Ipsoa

Anno: 2016

Versione carta

€ 58,00 (-20%) € 46,40



SUMMERSHOP SCONTO 50%



Diritto dell'ambiente

Dell'Anno Paolo

Editore: Cedam

Anno: 2018

Versione carta

€ 26,00



NOVITA'

Ambiente 2019

AA. VV.

Blasizza Erica

Editore: Wolters Kluwer Italia

Anno: 2019

Versione carta

€ 75,00 (-15%) € 63,50

Sarà da mettere mano finalmente alla revisione delle **tabelle delle CSC**, che qui ritornano come **Limiti di accettabilità**, eliminando brutture ed errori lì giacenti dal 1998 e aggiornando l'elenco dei parametri.

Si dovrà incominciare a realizzare **mappe territoriali dei valori di fondo naturale** ma, anche, di **qualità dei suoli urbani**, organizzando i milioni di dati disponibili presso ISPRA dopo un lustrò di indagini ambientali e bonifiche.

Soprattutto, sarà da tenere bene in evidenza, nelle scelte strategiche e nelle fasi operative, che stiamo sempre **operando sul filo del rasoio** nel campo dei rifiuti....

Lecture: **10651** | Commenti: **3** |



3 Commenti a "Terre, rocce da scavo e Decreto Fare: molto rumore per nulla"

1. [Terre, rocce da scavo e Decreto Fare: molto rumore per nulla](#) | [studioFonzar's Blog](#) scrive:

Scritto il 13-9-2013 alle ore 23:30

[...] ... continua qui ... [...]



2. **Claudio Bovino** scrive:

Scritto il 1-10-2013 alle ore 14:29

Ottima disamina e precisa sintesi, come sempre, Corrado!

...volevo anche segnalare – come sicuramente avrai già visto anche tu – che il Commissario all'ambiente Janez Potocnik ha risposto alle osservazioni dell'Associazione IDRA che, in materia di terre e rocce da scavo, lamentava delle difformità fra la normativa europea (direttiva 2008/98/CE) e la normativa nazionale (DM 161/2012), temendo che le terre da scavo potessero venire illegittimamente "derubricate" a "non rifiuto".

La lettera di IDRA l'ho trovata qui:

<http://www.altreconomia.it/site/download.php?allegato=phpB42oPX8377.pdf>

...anche se le osservazioni dell'associazione riguardavano la bozza di quello che sarebbe divenuto poi il DM n. 161/2012, e non tengono pertanto nemmeno conto delle modifiche apportate successivamente dalla decretazione d'urgenza ("emergenze" ed "EXPO 2015") da te correttamente riportate.

Orbene – come segnalato dall'ANCE – la Commissione ambiente del Parlamento europeo ha risposto, esprimendosi favorevolmente sulla conformità del DM n. 161/12, sulla gestione delle terre e rocce da scavo, a seguito di una segnalazione di un'associazione ambientalista italiana e di alcune interrogazioni presentate da un europarlamentare.

L'Ue – con la risposta del 20 agosto 2013 – ha ritenuto che l'attività di produzione delle terre e rocce nell'ambito di opere di costruzione e demolizione configuri nel suo insieme un processo produttivo che porta alla formazione di un sottoprodotto e quindi risulterebbe legittimo applicare la definizione di sottoprodotto data dalla Direttiva 2008/98/CE e recepita dall'art.

184-bis del D.lgs. 152/06.

✓ SUMMERSHOP SCONTO 50%



[Il rischio rumore negli ambienti lavorativi](#)

Rotella Andrea, Campurra Gabriele

Editore: **Ipsa Indicalia**

Anno: 2013

Versione carta

€ ~~30,00~~ (-30%) € **21,00**

✓ SUMMERSHOP SCONTO 50%



[eBook - Responsabilità da reato delle aziende. Modelli 231 e ambiente](#)

Catellani Giovanni, Arecco Francesco, Davoli Letizia, Gandini Fabio

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

Anno: 2016

Versione eBook

€ ~~18,00~~ +IVA (-50%) € **9,00** +IVA

✓ SUMMERSHOP SCONTO 50%



[Inquinamento ambientale](#)

De Tilla Maurizio, Militerni Lucio, Veronesi Umberto

Editore: **Utet Giuridica**

Anno: 2016

Versione carta

€ **40,00**

La Commissione ha, comunque ritenuto di chiedere al Governo italiano chiarimenti circa il principio del "silenzio assenso" che potrebbe essere stato implicitamente previsto dal D.M. 161/2012 nella procedura per i piani di utilizzo delle terre e rocce.

RIFERIMENTI:

– (20 agosto 2013) Risposta di Janez Potocnik a nome della Commissione alla interrogazione scritta E-007030/203, in precedenza lettera 4 marzo 2013 della Commissione alla Associazione Idra

Si veda: <http://www.ance.it/docs/docpdf.aspx?docId=12947>

Per completezza, si veda anche: <http://www.ance.it/docs/docpdf.aspx?docId=7629>

un caro saluto,
Claudio



3. **Corrado Tumaini scrive:**

Scritto il 1-10-2013 alle ore 19:45

....Art. 5 (Piano di Utilizzo) comma 3 del DM 161/12: "Decorso il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all'Autorità competente o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera....

Oserei affermare che il silenzio/assenso è esplicito! D'altra parte, nel -seppur breve- periodo estivo convulso, precedente al decreto fare, le PA più attive avevano già pubblicato sui loro portali linee guida dove questo esercizio autorizzativo "automatico" era ancora meglio e più esplicitato.

Che dire?! Da un punto di vista giuridico (ma io direi più propriamente "estetico" o "di igiene della forma") sono in linea con l'osservazione/quesito della Commissione Europea, perchè, in linea di principio, in materia ambientale non è previsto il silenzio assenso, ovvero (deduco) è richiesta sempre una responsabilità diretta della PA competente.

Dal punto di vista pragmatico, con una burocrazia sclerata, una magistratura straripante e i decision makers che..., il miraggio di poter aprire il cantiere entro tre mesi dalla presentazione del PdU mi sa giusto di contentino.

Ma tutte queste disquisizioni finiscono, probabilmente, per essere inutili alla verifica pratica: il DM 161/12 (ora è scritto chiaramente) si applica SOLO ai cantieri e ai siti VIA e AIA da dove "si vuole portare fuori" le terre e le rocce scavo ma anche non ingrossare le discariche, i falsi depositi R13 e il traffico illecito dei rifiuti. E' intuibile che trattasi di "cantieri importanti", dove lo smaltimento/recupero/riutilizzo dovrebbe (dico, dovrebbe) essere già stato oggetto di disamina in sede VIA o gestito in regime AIA. Quindi il "problema silenzio/assenso" non dovrebbe (dico, non dovrebbe) sussistere.

Tutto il resto passa sotto il naso, invisibile, sicuramente senza disturbare le PA con piani e progetti.....

In definitiva, è mia opinione che il DM 161/12 abbia già perso tutta la sua spinta operativa e resterà come un nuovo orpello tra i tanti che, ormai, riaffiorano "a sorpresa" per rallegrarci e distrarci dalla monotonia del "poco fare" quotidiano.

Sbaglio??

Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:  **IPSOA**
Gruppo Wolters Kluwer

 **il fisco**
Gruppo Wolters Kluwer

CEDAM

 **UTET**
CEA/CECA

 **INDICIALIA**
Gruppo Wolters Kluwer